



Una colomba bianca sul cielo blu chiaro,
il sole che risplende e riscalda la terra,
il sorriso della gente,
la musica della chitarra dolce e bella.
E' questo il suono della pace

AMICI MISSIONI INDIANE ETS

Via A. Manzoni, 10/4 - 20090 Buccinasco (MI)

Tel. 02 45 70 17 05 Fax 02 45 70 86 30

Ente Morale con D.M. del Ministero dell'Interno del 03.07.97

Ente autorizzato alle pratiche di adozione relative a minori

stranieri con D.M. del Ministero degli Affari Esteri del 30.09.99

Centro di Psicologia Clinica della Famiglia

Statuto dell'associazione

COSTITUZIONE # SCOPO # SEDE

Articolo 1

E' costituita un'Associazione apolitica, volontaria che opera senza finalità di lucro e che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di Legge in materia, denominata:

AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) ENTE TERZO SETTORE

Tale ultima locuzione potrà anche essere sostituita dall'acronimo "ETS" e dovrà sempre essere usata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione volta al pubblico.

Articolo 2

Scopo dell'Associazione è di favorire la solidarietà, sia con iniziative locali, che attraverso gli scambi con altri Paesi, operando in particolare a favore dei minori e/o delle famiglie in difficoltà.

L'Associazione opera prevalentemente nei seguenti settori:

- a) **SENSIBILIZZAZIONE**: ha lo scopo di studiare e di far conoscere alla pubblica opinione, attraverso le più ampie e varie forme di iniziative, le problematiche di cui si occupa l'Associazione ed in particolare quelle relative ai rapporti tra culture e realtà diverse ed alla situazione dei minori.
- b) **SOSTEGNO ECONOMICO**: si preoccupa di trovare famiglie che aiutino a mantenere minori e giovani di altri Paesi che altrimenti sarebbero costretti ad interrompere gli studi. Questo aiuto vuol permettere ai minori e giovani in stato di indigenza di non dover abbandonare l'ambiente d'origine.
- c) **AIUTI**: ha il compito di studiare e valutare iniziative e progetti di sviluppo e di reperire i finanziamenti per la loro realizzazione.
- d) **AFFIDAMENTO e ADOZIONE**: fornisce il supporto tecnico, morale e psicologico a coppie desiderose di conseguire l'affidamento e/o l'adozione di minori stranieri in stato di abbandono.
- e) **CENTRO di PSICOLOGIA CLINICA della FAMIGLIA**: offre servizi specialistici per rispondere al bisogno di aiuto e supporto al bambino, all'adolescente, al singolo individuo, alla coppia e alla famiglia.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Buccinasco (Milano), Via A. Manzoni, 10/4 e può istituire uffici in altre città. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ASSOCIATI # STRUTTURA

Articolo 4

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità e razza.

L'ammissione di nuovi membri deve essere proposta con domanda, anche verbale, presentata al Consiglio. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente Statuto.

Sulle domande di adesione all'Associazione, si pronuncia il Consiglio, che delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell'Associazione. Gli associati si impegnano altresì a prestare la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

Gli associati hanno diritto di accesso ai libri sociali dell'associazione. Tale diritto di accesso dovrà essere esercitato previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 5

L'Associazione si basa sul lavoro personale, spontaneo e gratuito degli associati, che possono essere:

- a) ORDINARI, i quali, oltre al pagamento della quota annuale, si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di partecipare personalmente all'attività dell'Associazione.
- b) SOSTENITORI, i quali contribuiscono finanziariamente alle attività dell'Associazione senza sottoscrivere la quota sociale.
- c) ONORARI, che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio per meriti o distinzioni particolari nei riguardi dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

Articolo 6

A livello periferico l'Associazione si articola in Sedi di Zona operanti negli stessi settori di intervento descritti all'articolo 2.

Articolo 7

La qualità di associato si perde per esclusione o recesso. L'esclusione può aver luogo per gravi inadempimenti agli obblighi statutari. La stessa è dichiarata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei presenti ed è comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, all'associato. Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso, mediante invio di raccomandata A/R da parte dell'interessato al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Entro i 30 giorni successivi il consiglio potrà convocare l'assemblea, nei termini e con le modalità di cui all'Art. 9, che si esprimerà definitivamente in



merito all'esclusione. Sia l'esclusione che il recesso non danno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 8

Organo ufficiale dell'Associazione è il periodico SHANTHI che viene inviato gratuitamente ai soci e simpatizzanti.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, mediante:

- invio di lettera in posta ordinaria

ovvero

- invio a mezzo posta elettronica

ovvero

- pubblicazione sul Sito Web dell'Associazione

almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. Per le riunioni assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli associati onorari, sostenitori ed ordinari - quest'ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale - che facciano parte dell'Associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.

L'Assemblea elegge, mediante votazione a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12.

L'Assemblea inoltre nomina l'Organo Revisore dei Conti e delibera:

- i criteri e le modalità di funzionamento delle Sedi di Zona,
- sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso,
- sul rendiconto consuntivo della gestione e sulla relativa relazione accompagnatoria,
- in merito al bilancio preventivo per l'anno in corso e all'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre all'Assemblea di fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione e di deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto.

Articolo 10

Ogni associato onorario o sostenitore ha diritto ad un voto. Gli associati ordinari hanno diritto ad un voto, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che verrà sostituito, in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro associato mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di tre voti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe da parte degli associati per essere rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in Assemblea.



Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato dall'Assemblea, e dal Presidente.

Il verbale delle Assemblee straordinarie dovrà essere redatto da un notaio.

Articolo 11

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti associati che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i tre quarti dei presenti. In ogni caso tali deliberazioni debbono essere prese:

- per le modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati presenti o rappresentati all'Assemblea;
- per lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti o rappresentati all'Assemblea.

CONSIGLIO # COMITATO ESECUTIVO # REVISORI

Articolo 12

L'Associazione è retta da un Consiglio a cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'Assemblea.

L'Assemblea definisce il numero dei membri costituenti il Consiglio, comunque sempre di numero dispari, compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici.

Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 13

Il Consiglio, nella sua prima riunione, nomina:

- nel suo seno, il Presidente ed un Vice Presidente;
- un Tesoriere che assumerà la funzione di Organo di Controllo Interno e un Segretario che possono essere scelti tra i Consiglieri stessi o fra i membri dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria di regola una volta ogni tre mesi per:

- controllare l'andamento delle varie iniziative;
- coordinare l'attività delle zone;
- pianificare le linee d'azione per i mesi successivi;

ed in via straordinaria ogni volta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. Di regola la convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente e, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. Si riterranno valide le adunanze del Consiglio quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

A parità di voti nelle deliberazioni prevale quello del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta elezione delle deliberazioni.





Articolo 15

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri; ne determina i poteri e ne fissa le modalità di funzionamento.

Di esso ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo, nei casi di particolare urgenza, potrà prendere qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio; di tali deliberazioni però dovrà essere data comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione.

Articolo 16

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti e un Supplente, che opererà in forma monocratica, scelti fra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili agli Albi dei Ragionieri Commercialisti o dei Dottori Commercialisti.

Il Revisore dei conti controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Redige verbale dei propri controlli; riferisce al Comitato Esecutivo e al Consiglio, nella prima seduta utili, eventuali rilievi emersi in fase di controlli; espone il rapporto annuale all'Assemblea, chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo della gestione.

PATRIMONIO # ESERCIZI SOCIALI

Articolo 17

Il patrimonio è costituito:

dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

dalle quote sociali ordinarie;

dall'utile derivante da manifestazioni culturali organizzate dall'Associazione stessa;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

da un "Fondo Associativo Immobilizzato" pari a Lit. 100.000.000 (centomilioni) che potrà essere investito in Titoli di Stato o Garantiti dallo Stato ed i cui proventi annui potranno essere utilizzati dall'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, sino ad un limite massimo pari al 50% degli stessi. L'associazione non potrà distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonchè di fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre **ONLUS**. **ETS**. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio (*quindi entro il 30 aprile di ogni anno*) verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell'Assemblea secondo quanto specificato all'articolo 9.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Handwritten signature or mark.

Il ripianamento di eventuali perdite che incidano sul patrimonio per oltre 1/3, dovrà essere pianificato attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo.

Alternativamente dovrà essere approvata la trasformazione dell'Ente prevedendo la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta ovvero effettuando una fusione con altro ETS ovvero liquidando l'Ente.

DURATA # CESSAZIONE

Articolo 19

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Associazione il Consiglio Direttivo, sentito l'Ufficio del Registro Unico (rif. D.Lgs 117/2017) devolgerà il patrimonio della Associazione ad altre ETS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 20

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Libro 1°, titolo II del codice civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Buccinasco, 06 aprile 2019

